

**DOMANDA DI DEFINIZIONE DELLA LITE FISCALE PENDENTE**(articolo 6 del Decreto Legge 119/2018 convertito nella Legge n. 136/2018
e deliberazione C.C. numero 10 del 1° aprile 2019 di approvazione del relativo Regolamento Comunale)

NB. IL SEGUENTE MODULO È UTILIZZABILE PER LA DEFINIZIONE DI UN SOLO ATTO IMPUGNATO. NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DI PIÙ ATTI, ANCHE IN VIA CUMULATIVA, OCCORRE COMPILARE PER CIASCUN ATTO DI CUI SI CHIEDE LA DEFINIZIONE UNA DOMANDA SEPARATA.

LA DOMANDA DI DEFINIZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2019.

ENTRO LA STESSA DATA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELLA RATA UNICA (per importi fino a 1.000,00 euro) O DELLA PRIMA RATA (per importi superiori a 1.000,00 euro).

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE:**SE PERSONA FISICA:**

Cognome _____ Nome _____

data di nascita ____/____/____; Comune di nascita _____ Prov. _____

Comune di residenza _____ Prov. _____

Via e civico _____ Cap: _____

recapito telefonico: _____; @mail: _____

codice fiscale: _____

SE PERSONA GIURIDICA:

Denominazione _____

codice fiscale: _____

sede legale: Comune _____ via e civico _____

Cap: _____ recapito telefonico: _____

mail: _____ @PEC _____

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI (rappresentante, erede, curatore fallimentare ecc.; il quale dovrà fornire i seguenti propri dati personali e il codice fiscale della persona a favore del quale presenta la domanda)

Carica in funzione della quale si ha titolo per presentare la domanda: _____

Cognome: _____ Nome _____

data di nascita ____/____/____ Comune di nascita _____

Prov. _____; Comune di residenza _____ Prov. _____

Via e civico _____ Cap: _____

recapito telefonico: _____ mail: _____

codice fiscale di chi presenta la domanda: _____

Codice fiscale del soggetto a favore del quale è presentata la domanda: _____

2. DATI DELLA LITE FISCALE PENDENTE:

Indicare l'organo giudiziale e la sede presso la quale è pendente la causa: _____

Tipo di atto impugnato (avviso di accertamento, avviso di pagamento, sollecito di pagamento ecc.)¹ _____

Numero identificativo _____ Anno di riferimento _____

Data notifica atto _____ Data notifica ricorso al Comune _____

Numero di RGR assegnato in Commissione Tributaria _____

Importo del tributo oggetto di definizione²: _____

Importo eventualmente versato in pendenza di giudizio: _____

¹ **Atti definibili** - La nuova definizione è limitata alle controversie aventi ad "oggetto atti impositivi". Al riguardo, si ritiene che per "atto impositivo" debba intendersi qualsiasi atto con il quale il Comune ha avanzato la propria pretesa impositiva con l'indicazione del *quantum* da recuperare.

Sono definibili anche le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria erroneamente instaurate innanzi al Giudice ordinario o a quello amministrativo (ad esempio, atti impositivi impugnati innanzi al Giudice di pace o al TAR). Di contro, non sono definibili le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie.

Nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di pagamento impugnata sia stata preceduta dall'avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso l'ingiunzione eccependo l'invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest'ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio (*cf. Circolare Agenzia Entrate n. 6 del 1° aprile 2019*).

Atti non definibili - Non potrà essere oggetto di definizione la controversia instaurata avverso un'ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639 del 1910, il cui atto presupposto sia un atto di accertamento notificato e non impugnato. Allo stesso modo non sono definibili le controversie instaurate avverso cartelle di pagamento, anche nell'ipotesi in cui sia parte del processo non solo l'Agenzia delle entrate-Riscossione, ma anche il Comune.

² In dettaglio, con riferimento alla data del 24 ottobre 2018, ed a condizione che alla data di approvazione del Regolamento comunale non vi sia sentenza passata in giudicato:

- è dovuto il pagamento del 100% dell'imposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria;
 - è dovuto il 90% dell'imposta se:
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
 - pendevano i termini per la riassunzione, ovvero vi era già stata riassunzione in CTR a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito, perché in tale ipotesi, la mancata riassunzione travolge anche la sentenza di primo grado, ed è quindi situazione comparabile a quella del ricorso iscritto nel primo grado, ma in attesa di decisione;
 - è dovuto il 40% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
 - è dovuto il 15% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
- In caso di soccombenza reciproca è dovuto:
- il 100% dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
 - il 40% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale;
 - il 15% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale;

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 dicembre 2018), per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio (cosiddetta "doppia conforme"), possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia;

Il comma 9 dell'art. 6 del D.l. n. 119 del 2018, prevede lo scorporo dagli importi dovuti, sulla base delle percentuali sopra riportate, di quanto già versato "a qualsiasi titolo" in pendenza di giudizio, fermo restando che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate, ma eccedenti rispetto a quanto dovuto sulla base della definizione. Non sono comunque deducibili gli importi versati all'agente della riscossione ovvero all'incaricato della riscossione coattiva, quali ad esempio aggio e spese di notifica della cartella.

3. **DATI RELATIVI AL VERSAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELLA LITE FISCALE**³: (si ricorda che per le controversie fino a 1.000 euro deve essere versato l'intero importo, mentre per quelle relative a importi superiori, ferma restando la possibilità di procedere comunque al loro integrale pagamento, deve essere versata la prima rata da determinarsi in relazione al numero di rate prescelto, con un massimo di venti rate trimestrali⁴)

Numero di rate prescelto (nel caso si scelga di non avvalersi della procedura di rateazione deve essere riportata la dicitura

“Rata Unica”): _____

Data di versamento dell'importo totale dovuto o della prima rata _____

NB. E' NECESSARIO ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA ANCHE LA COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA RATA UNICA (PER IMPORTI FINO A 1.000 EURO), DELL'IMPORTO TOTALE DOVUTO NEL CASO IN CUI NON CI SI VUOLE AVVALERE DELLA PROCEDURA DI RATEAZIONE, O DELLA PRIMA RATA (PER IMPORTI SUPERIORI A 1.000 EURO).

FIRMA _____

LA PRESENTE DOMANDA DI DEFINIZIONE POTRA' ESSERE PRESENTATA:

- All'ufficio protocollo del Settore Finanze e Oneri Tributari del Comune di Milano – via Silvio Pellico n. 16 – aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.00;
- Spedita con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Milano - Settore Finanze e Oneri Tributari del Comune di Milano – via Silvio Pellico n. 16 – 20121 MILANO;
- Tramite pec: **contenziosotributario@postacert.comune.milano.it**

³ Per effettuare il versamento (**ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI**) il richiedente potrà utilizzare il **modello F24** compilando con i relativi “codice tributo” la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali.

Il versamento **dell'imposta di pubblicità (ICP)** deve avvenire attraverso bonifico utilizzando il seguente

IBAN: IT18E030690178310000000351

⁴ Per le **rate successive alla prima** è prevista l'applicazione degli interessi calcolati al saggio legale secondo le seguenti scadenze per ogni anno ricompreso nella procedura di rateizzazione:

31 maggio

31 agosto

30 novembre

28 febbraio

Nel caso in cui le rate summenzionate non vengano versate alle date indicate l'Ente procederà a recuperare coattivamente gli importi dovuti e non versati applicando le sanzioni previste dall'articolo 15ter del DPR 602/1973.